



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

### “VINCENZO RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - FILIPPO PARLATORE”

Sede: Piazza Generale Euclide Turba 71, 90129 Palermo Tel 091486092

[www.iisragusakiyoharaparlatore.it](http://www.iisragusakiyoharaparlatore.it) - [pais033009@istruzione.it](mailto:pais033009@istruzione.it) – [pais033009@pec.istruzione.it](mailto:pais033009@pec.istruzione.it)

## Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico

*(Delibera n. 26 Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2022)*

- VISTO** l'art. 11 comma 1 del DL 59 del 2004 per cui *“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite;*
- VISTO** l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, per cui *“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”;*
- VISTA** la C.M. 20 del 4 marzo 2011, *“Assenze alunni per la validità dell'anno scolastico”,* in base alla quale *“il monte ore annuale delle lezioni, (...) consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina (...);*
- CONSIDERATO** che il numero massimo di assenze per permettere la valutazione degli studenti è pari al 25% del monte ore complessivo dell'indirizzo di studi,

## IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA

la possibilità di derogare AL REQUISITO DEL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE in presenza delle seguenti situazioni:

- a. **motivi di salute documentati da apposita certificazione medica**
- b. **motivi personali e/o di famiglia opportunamente documentati**

*casi tipologia a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica*

- malattie, di durata pari o superiore a 1 giorno, debitamente certificate o documentate;
- particolari e gravi problematiche di salute (patologie di carattere fisico o psichico debitamente certificate) che possono comportare assenze ricorrenti;
- ricoveri e/o terapie e/o cure, debitamente certificati, sia effettuati presso il proprio domicilio che presso strutture ospedaliere o case di cura;
- donazioni di sangue (documentate da relativa attestazione);
- Day Hospital (documentato da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- visite mediche specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza);
- assenza/e documentata/e per chi deve sottoporsi ad una vaccinazione (di qualsiasi tipo);
- assenze relative a giorni di isolamento o quarantena disposti dal Dipartimento di prevenzione (lo stato di isolamento o quarantena deve essere certificato da documentazione medica).

*casi tipologia b) motivi personali e/o di famiglia opportunamente documentati*

- gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado debitamente documentate (sono derogabili al massimo 10 giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico);
- lutto di componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado (ai fini della deroga si considerano solo i tre giorni di assenza immediatamente successivi al lutto);
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- rientro al paese d'origine per motivi legali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (C.M. MIUR 22190 del 29/10/2019);
- problematiche degli allievi diversamente abili che non seguono la programmazione di classe e per i quali sussiste certificazione medica attestante la difficoltà per detti allievi alla permanenza scolastica per l'intero tempo scuola quotidiano e che specifica il numero di ore di possibile permanenza quotidiana a scuola; per detti allievi si procederà alla deroga delle ore di assenza dovute ad entrate posticipate a scuola e/o uscite anticipate dalla scuola.

Resta evidente che tali deroghe possano essere applicate, da parte dei singoli Consigli di Classe, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**